

Sovraindebitamento del consumatore: sindacato del giudice e indebitamento derivante da garanzie prestate a favore di impresa

Tribunale di Bergamo, 12 dicembre 2014. Estensore Laura Giraldi.

Turazione dei debiti proposto dal consumatore - Valutazione del giudice - Oggetto - Valutazione svincolata dal raggiungimento di un accordo con i creditori

L'art. 12 bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha previsto che l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore abbia luogo per effetto di una valutazione espressa dal giudice svincolata dal raggiungimento di un accordo con i creditori o parte di essi; il giudice, infatti, deve valutare sia la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, sia l'assenza di atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, la meritevolezza soggettiva del consumatore (che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando colposamente lo stato di indebitamento) ed, in caso di contestazioni sulla convenienza, che il piano proposto consenta la possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. La specifica finalità di tutela del consumatore giustifica pertanto un più intenso intervento valutativo del giudice a fronte della voluta assenza di un consenso dei creditori.

Sovraindebitamento - Nozione di consumatore - Persona fisica che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale - Oggetto della verifica del giudice

Ai sensi del secondo comma lett. b), è 'consumatore' solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto obbligazioni 'esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta'. La definizione ricalca sostanzialmente quella di cui all'art. 3 del codice del consumo (dlgs 206/2005), di matrice in gran parte comunitaria, ove lo scopo dell'attività svolta dal soggetto eventualmente destinatario di tutela è il fulcro che orienta l'interpretazione delle norme. Al fine dell'individuazione del 'consumatore', il giudice dovrà, pertanto, verificare le modalità dell'atto concluso, le forme utilizzate, le circostanze di tempo e di luogo di esso allo scopo di verificare se l'oggetto dell'attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti la sfera privata, personale o familiare; solo, infatti, il soggetto che con determinati atti soddisfi bisogni di carattere personale o familiare può essere considerato consumatore, meritevole di una particolare attenzione normativa,

e non invece colui che pur agendo al di fuori della propria attività professionale agisca in vista di scopi ad essa comunque connessi.

Consumatore - Nozione e individuazione - Negozi di garanzia - Qualità del debitore principale - Rilevanza - Soggetto gravato da obbligazioni derivanti da garanzie personali rese nell'interesse di un'impresa - Accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore - Esclusione

Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea e della Corte di cassazione in materia di rapporti bancari (per tutte Cass. 25212/2011), ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo il quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del sovraindebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell'interesse di società esercente attività di impresa.

(Massime a cura di redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Il Giudice,

letto il piano proposto da M. A. per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione di crediti futuri, viste le osservazioni svolte a detto piano da parte di Banca Popolare di Bergamo s. p. a. e di Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, rileva quanto segue:

l'art. 6 della l. 3/2012, nell'ottica di fronteggiare situazioni di sovraindebitamento da parte di debitori non fallibili né assoggettabili ad altre procedure di componimento della crisi, ha introdotto la possibilità per il debitore di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei crediti secondo un piano che soddisfi specifiche indicazioni;

in seguito l'art. 18 lett. d) n°2 del d. l. 179/2012, convertito in legge 221/2012, ha aggiunto al primo periodo del predetto art. 6 un'ulteriore previsione consentendo anche al consumatore, che si proponga di comporre una crisi da sovraindebitamento, di proporre un piano che rispetti i requisiti previsionali e contenutistici di cui ai successivi artt. 7 e 8;

la novella ha dunque ampliato l'ambito di applicazione del procedimento, già introdotto dagli artt. 6 e ss. , in favore una specifica tipologia di debitore, il consumatore, la cui identità è espressamente definita alla lett. b del secondo comma del medesimo articolo;

in considerazione di detta specifica tipologia di debitore, l'art. 12 bis ha poi previsto che l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto avvenga per effetto di una valutazione espressa dal Giudice svincolata dal raggiungimento di un accordo con i creditori o parte di essi;

il giudice infatti deve valutare sia la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, sia l'assenza di atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, la meritevolezza soggettiva del consumatore (che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando colposamente lo stato di indebitamento) ed, in caso di contestazioni sulla convenienza, che il piano proposto consenta la possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

la specifica finalità di tutela del consumatore giustifica pertanto un più intenso intervento valutativo del giudice a fronte della voluta assenza di un consenso dei creditori.

Ed allora, ai sensi del secondo comma lett. b), è 'consumatore' solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto obbligazioni 'esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta', e che, come tale appunto, merita una particolare attenzione.

La definizione ricalca sostanzialmente quella di cui all'art. 3 del codice del consumo (dlgs 206/2005), di matrice in gran parte comunitaria, ove lo scopo dell'attività svolta dal soggetto eventualmente destinatario di tutela è il fulcro che orienta l'interpretazione delle norme.

Al fine dell'individuazione del 'consumatore' occorre allora verificare le modalità dell'atto concluso, le forme utilizzate, le circostanze di tempo e di luogo di esso per svelare se l'oggetto dell'attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti la sfera privata, personale o familiare; solo infatti il soggetto che con determinati atti soddisfa bisogni di carattere personale o familiare può essere considerato consumatore, meritevole di una particolare attenzione normativa, e non invece colui che pur agendo al di fuori della propria attività professionale agisca in vista di scopi ad essa comunque connessi.

M. A., proponendo il piano in oggetto assume di essere persona fisica che non esercita attività commerciale e che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi privati estranei a qualsiasi attività imprenditoriale dallo stesso svolta.

Esponde di essere gravato da debiti per un ammontare complessivo di euro 793.706 di cui oltre l'83% conseguenti alla dichiarazione di fallimento della società Pi. di cui era socio al 50% e garante; dopo il fallimento della predetta società, infatti, gli istituti di credito che ne avevano finanziato l'operatività si sono rivalsi sul proponente e sugli altri familiari che avevano prestato garanzie personali in favore della stessa. Nell'elenco dei creditori l'A. ha quindi evidenziato l'esposizione debitoria, che trova origine nel fallimento, nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba (per mutuo chirografario costituito in pegno del saldo di conto corrente e di tutti i rapporti affidati in capo alla Pi.) e Banca Popolare di Bergamo (per garanzie fideiussorie rilasciate con riferimento a diverse posizioni debitorie della fallita); con riferimento al primo istituto si indica espressamente che il relativo mutuo chirografario era stato erogato per saldare posizioni debitorie della Pi..

Si desume allora che il sovraindebitamento deriva anche e soprattutto da garanzie personali rese tramite negozi stipulati in vista di un'unica operazione economica (l'operatività della Pi.) ove il mutuo accompagnato dal pegno ovvero le fideiussioni costituiscono un rafforzamento accessorio dei debiti principali della fallita che vengono garantiti.

Ed allora è lo stesso rapporto principale che diventa il punto di riferimento per l'indagine circa l'applicazione delle disposizioni inerenti il consumatore, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea e della Suprema Corte in materia di rapporti bancari (per tutte Cass. 25212/2011), con la conseguenza che la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.

Pertanto l'origine degli ingenti debiti del proponente da bisogni della società, poi fallita, qualifica l'attività dell'A. Come estranea al 'consumo' inteso come soddisfacimento di esigenza personale o familiare del debitore.

Ne consegue nella specie l'inammissibilità del piano in quanto proposto da soggetto non legittimato ad avvalersi di tale strumento.

PQM

dichiara inammissibile il piano proposto.

Bergamo, 12 dicembre 2014.